

**COMUNE DI FANO**  
**PROVINCIA PESARO – URBINO**  
**MOBILITY MANAGER**  
**U.O. AMBIENTE**

P.G. N. 47313

ORDINANZA N.146

**IL SINDACO**

Vista la nota Asl n. 3 di Fano PG. N. 42780, nella quale si richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire per prevenire e limitare il diffondersi della "zanzara tigre" nel nostro territorio;

Vista la segnalazione della ASL 3 di Fano, Prot. ISP 2076/03 (PG. 49956/03, dell'accertata presenza della zanzara sul territorio comunale);

Ritenuto di dover iniziare, una campagna di lotta e prevenzione su tutto il territorio comunale per contenere l'infestazione della zanzara tigre "Aedes albopictus", da attuarsi su aree pubbliche e private al fine di garantirne l'efficacia;

Considerato che la zanzara "Aedes albopictus" ha scarsa mobilità in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc. ecc.;

Attesa, pertanto, la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Visto la legge 241/90

Visto art. 50 del D. lgs.267 del 18/08/2000

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000

Visto lo statuto comunale

**ORDINA**

Alla cittadinanza, di:

1) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana.

2) Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma controllati da chi ha la proprietà e l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente dallo svuotamento giornaliero, provvedere alla loro chiusura tramite reti zanzariere o coperchi a tenuta.

3) Trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche ricorrendo a periodici trattamenti con prodotti di sicura efficacia larvicida, previa pulitura degli stessi.

4) Introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, (es. vasi portafiori nei cimiteri), filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua.

5) Introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvitori.

6) Assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee.

7) Mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta di acque stagnanti.

8) Evitare, nell'innaffiare giardini e orti di favorire il ristagno d'acqua, utilizzando per tali operazioni contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare al termine o innaffiare direttamente tramite pompa.

9) Evitare che eventuali coperture di materiale in deposito esterno permettono il formarsi di ristagni d'acqua.

10) Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o se all'esterno proteggendoli con teli impermeabili in modo tale di evitare raccolte d'acqua sugli stessi.

11) Ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso.

12) Per le violazioni del disposto di cui agli artt. 1, 2, 7 e 10, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

La presente ordinanza viene trasmessa, per le attività di controllo, alla Polizia Municipale all'ASUR3 Fano e alle Guardie eco-zoofile dell'A.N.P.A.N.A..

Fano, 17/07/06

**IL SINDACO**  
**(AGUZZI STEFANO)**